REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2311 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 ([2]) la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2) L'aliquota dei dazi antidumping attualmente in vigore è pari al 15,8 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ([3]), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4) La domanda di riesame è stata presentata il 16 luglio 2025 dalla European Thermal Paper Association («ETPA») e dai suoi membri («richiedenti») per conto dell'industria dell'Unione di determinati tipi di carta termica pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 ottobre 2025 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea («paese interessato») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([4]) («avviso di apertura»).

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU L 346 del 20.10.2020, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1524/oj).
([3]) GU C, C/2025/680, 3.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/680/oj.
([4]) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU C, C/2025/5537, 17.10.2025, http://data.europa.eu/eli/C/2025/5537/oj).

1.4. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

(6) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5. **Parti interessate**

(7) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, i produttori noti della Repubblica di Corea e le autorità di quest'ultima, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare.

(8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6. **Campionamento**

(9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione nel periodo compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 giugno 2025. Tale campione era costituito da tre produttori dell'Unione in due diversi Stati membri. Tenuto conto dei dati disponibili nella fase di apertura, i produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione dell'Unione del prodotto simile e oltre il 70 % delle vendite del prodotto simile effettuate dai produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è stato confermato il 30 ottobre 2025. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato i produttori dell'Unione inseriti nel campione a rispondere al questionario che era stato reso disponibile online ([5]) il giorno dell'apertura.

Campionamento degli importatori

(11) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(12) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario.

Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea

(13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, ha invitato la missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(14) Nessun produttore esportatore nel paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario. Nessun produttore della Repubblica di Corea ha collaborato all'inchiesta.

([5]) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2816.

1.7. **Risposte al questionario**

(15) Il giorno dell'apertura dell'inchiesta la Commissione ha reso disponibili sul suo sito web ([6]) i questionari per i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti nell'Unione e gli utilizzatori dell'Unione. La Commissione ha invitato i produttori dell'Unione inseriti nel campione a completare il questionario loro destinato. Inoltre, la Commissione ha inviato un questionario all'ETPA per ottenere i dati macroeconomici dell'industria dell'Unione.

(16) Sono pervenute risposte al questionario dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e dall'ETPA.

1.8. **Verifica**

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate. Produttori dell'Unione

— Jujo Thermal Oy, Kauttua, Finlandia;

— Kanzan Spezialpapiere GmbH, Düren, Germania;

— Koehler Paper SE, Oberkirch, Germania.

(18) La risposta al questionario sui dati macroeconomici presentata per conto dell'industria dell'Unione è stata sottoposta a verifica presso la sede del suo rappresentante legale a Bruxelles.

1.9. **Fase successiva della procedura**

(19) Il 30 giugno 2026 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(20) Sono pervenute osservazioni da parte dei richiedenti. Nessun'altra parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni.

(21) Le osservazioni presentate dai richiedenti sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione.

1.10. **Presentazione dei dati**

(22) Alcune delle cifre presentate di seguito sono espresse sotto forma di intervalli di valori per evitare di divulgare informazioni riservate, dato il numero limitato di parti che forniscono dette informazioni.

2. **PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

2.1. **Prodotto oggetto del riesame**

(23) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia determinati tipi di carta termica pesante, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg (compresa la carta) e con diametro pari o superiore a 40 cm (rotoli di grandi dimensioni), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (una miscela di un colorante e un rivelatore che reagisce e forma un'immagine quando è esposta a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale («prodotto oggetto del riesame»).

([6]) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2816.

(24) La carta termica pesante è una carta speciale. Presenta un rivestimento termoattivo che reagisce formando un'immagine quando esposto a calore proveniente da stampanti dotate di testine di stampa termiche. La carta termica pesante è utilizzata principalmente per realizzare etichette autoadesive per imballaggi, ma anche per biglietti e targhette.

2.2. **Prodotto in esame**

(25) Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica di Corea, attualmente classificato con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 e 4811 90 00 20).

2.3. **Prodotto simile**

(26) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

— il prodotto in esame esportato nell'Unione;

— il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica di Corea;

— il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e

— il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(27) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. **DUMPING**

3.1. **Osservazioni preliminari**

(28) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni di carta termica pesante dalla Repubblica di Corea sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (vale a dire dal 1º luglio 2018 al 30 giugno 2019). In base alla tabella 2, le importazioni di carta termica pesante dalla Repubblica di Corea hanno subito oscillazioni. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tali importazioni rappresentavano il 2,5 % del mercato dell'Unione, rispetto alla quota di mercato del 10 %-11 % registrata durante il periodo dell'inchiesta iniziale. In termini assoluti, le importazioni dalla Repubblica di Corea ammontavano a 18 500 – 20 500 tonnellate nel periodo dell'inchiesta iniziale, mentre si attestavano a 2 036 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame della presente inchiesta. In termini relativi, il volume delle esportazioni nell'Unione è diminuito di oltre l'80 %, mentre in termini assoluti il calo è stato pari almeno a 16 464 tonnellate.

(29) Come indicato al considerando 14, nessun esportatore/produttore della Repubblica di Corea ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Repubblica di Corea che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Repubblica di Corea. La missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea è stata invitata a presentare osservazioni in merito a tale questione entro il 14 novembre 2025. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

(30) Di conseguenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza del dumping sono state basate sui dati disponibili, in particolare siti web ufficiali delle società, informazioni contenute nella domanda di riesame e informazioni ottenute dai richiedenti nel corso dell'inchiesta di riesame. In assenza di listini prezzi pubblicati o di collaborazione delle parti interessate diverse dai richiedenti nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha sottoposto a controllo incrociato le informazioni pertinenti contenute nella denuncia confrontandole con le statistiche ufficiali sulle importazioni e con i dati disponibili sul sito web del principale produttore esportatore coreano noto.

3.2. **Persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame**

3.2.1. *Valore normale*

(31) Come indicato al considerando che precede, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Repubblica di Corea, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine la Commissione ha basato le sue risultanze sui dati forniti dai richiedenti nella domanda, successivamente aggiornati. Tali dati corrispondevano a un valore normale costruito per il periodo compreso tra luglio 2024 e giugno 2025, basato su una stima del costo dei fattori produttivi pertinenti del prodotto simile nella Repubblica di Corea (ossia pasta di cellulosa, sostanze chimiche, lavoro, energia e costi fissi di fabbricazione), maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e di un congruo margine di profitto. I listini prezzi sul mercato interno coreano non erano disponibili sul sito web del principale produttore esportatore coreano noto. In base alle stime, il valore normale costruito consisteva in un prezzo franco fabbrica praticato sul mercato interno pari a 2 060 EUR per tonnellata.

3.2.1.1. Prezzo all'esportazione

(32) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Repubblica di Corea, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo cif Eurostat di cui alla tabella 3, adeguato per tenere conto degli sconti differiti abituali nel settore e successivamente corretto a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati detratti i pertinenti costi di trasporto e di assicurazione marittima basati sulle stime dei richiedenti.

(33) Il prezzo all'esportazione franco fabbrica così ottenuto per il periodo dell'inchiesta di riesame era pari a 1 827,7 EUR per tonnellata.

(34) La Commissione ha osservato che, nell'inchiesta iniziale, circa il 30 % delle esportazioni coreane nell'Unione era venduto tramite una società collegata nell'Unione operante in qualità di importatore ([7]). La Commissione ha inoltre rilevato che, secondo il richiedente, alcuni sconti e riduzioni (ad esempio sconti sul volume) applicati dopo la data di importazione sono usuali nel settore della carta termica ([8]). In considerazione della risultanza relativa al dumping di cui al considerando 35, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a calcolare un nuovo margine di dumping esatto, la Commissione ha tuttavia deciso che non erano necessari adeguamenti del prezzo all'esportazione per un volume stimato di vendite tramite parti collegate, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, né per sconti sul volume stimati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), in quanto avrebbero comportato solo una diminuzione del prezzo all'esportazione e, di conseguenza, un margine di dumping più elevato. I prezzi all'esportazione utilizzati sono dunque il risultato di un approccio prudente.

3.2.1.2. Confronto e margine di dumping

(35) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione come stabilito ai considerando da 31 a 33. La differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari all'11,4 %. Dato che i prezzi all'esportazione utilizzati sono il risultato di un approccio prudente, come illustrato al considerando 34, il margine di dumping effettivo potrebbe essere maggiore. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4. **RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING**

(36) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella Repubblica di Corea e l'attrattiva del mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati.

(37) In conseguenza dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori coreani, tale esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ossia le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti disponibili, come indicato al considerando 30.

([7]) Considerando 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524.
([8]) Punto 95 della domanda.

4.1. **Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella Repubblica di Corea**

(38) Sia nel periodo dell'inchiesta iniziale che nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'unico produttore esportatore del paese interessato era Hansol Paper. Secondo le informazioni di mercato, Hansol Paper era di gran lunga il maggiore produttore del prodotto oggetto del riesame nella Repubblica di Corea. La domanda indicava l'esistenza di un altro produttore nella Repubblica di Corea, che non ha collaborato al presente riesame in previsione della scadenza né all'inchiesta iniziale, con una capacità produttiva di 15 000 tonnellate all'anno.

(39) Nella Repubblica di Corea la capacità produttiva annua per la divisione comprendente la carta termica pesante variava a seconda della fonte e della prospettiva. Tale capacità era compresa tra 275 000 tonnellate ([9]) e 355 000 tonnellate ([10]) l'anno. Nel 2021 la produzione di carta termica nella Repubblica di Corea ammontava a circa 240 000 tonnellate ([11]).

(40) Alla luce di quanto precede, sebbene non sia stata in grado di quantificare la capacità inutilizzata nella Repubblica di Corea per il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha potuto stabilire che la capacità produttiva è significativa, dal momento che è almeno cinque volte superiore al consumo interno della Repubblica di Corea. Hansol Paper aveva inoltre annunciato pubblicamente e in più occasioni, nelle sue relazioni finanziarie, l'intenzione di espandere la propria attività di produzione di carta termica. Hansol Paper può espandere la produzione e le vendite di carta termica con diversi mezzi, tra cui la commutazione delle capacità da un gruppo di prodotti a un altro. Come osservato dalla stessa Hansol Paper nella relazione sulla sostenibilità «2024 Hansol Paper Sustainability Report» ([12]), tale parte dispone innegabilmente di impianti di produzione flessibili. Pur non essendo chiaramente disponibile, il fatto che la quantificazione della flessibilità figuri nella relazione suggerisce che la flessibilità non è esigua e che pertanto merita di essere comunicata pubblicamente. Qualsiasi espansione della capacità nella Repubblica di Corea rappresenterebbe un incremento rispetto alla produzione coreana di carta termica, che nel periodo dell'inchiesta di riesame ammontava già a oltre il 200 % del consumo annuo di carta termica pesante nell'Unione (cfr. la tabella 1).

4.2. **Attrattiva del mercato dell'Unione**

(41) Secondo le stime, nel 2026 il consumo mondiale di carta termica pesante avrebbe raggiunto un quantitativo pari a circa 776 000 tonnellate. Il mercato interno della carta termica pesante della Repubblica di Corea è limitato ([13]) (circa 23 100 tonnellate nel 2021). Anche ipotizzando che la carta termica pesante possa essere venduta a prezzi elevati sul mercato interno coreano, non vi sono elementi per ritenere che il mercato interno coreano crescerà o assorbirà in misura significativa le capacità inutilizzate.

([9]) Laves Chemie Consulting: «Thermal Paper 2021-2026 World Market Study», allegato 10 della domanda, pag 4. Le capacità riguardano l'intera Repubblica di Corea.

([10]) Capacità prevista di Hansol Paper per quanto riguarda il rivestimento termico, stabilita al considerando 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330 della Commissione, del 29 giugno 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1330/oj).

([11]) Laves Chemie Consulting: «Thermal Paper 2021-2026 World Market Study», allegato 10 della domanda, tabella «Balance of Supply and Demand in Metric Tonnes», pag. 21.

([12]) La relazione «2024 Hansol Paper Sustainability report» è disponibile al seguente indirizzo: https://www.hansolpaper.co.kr/m/eng/management/data. A pag. 11 della relazione si legge: «[…] L'investimento nell'impianto di Shintanjin Mill […] nel 2018 ha creato un sistema di impianti flessibile in grado di produrre carta da stampa e carta termica […]».

([13]) Laves Chemie Consulting: Thermal Paper 2021-2026 World Market Study, allegato 10 della domanda: la tabella «Balance of Supply and Demand in Metric Tonnes», pag. 22, indica che nel 2021 il consumo complessivo di carta termica in Corea ammontava a 55 000 tonnellate. La Commissione ha considerato il 42 % del totale, in quanto dalla tabella «Consumption by Grade and Geographic Area 2021» di Laves Chemie Consulting: Thermal Paper 2021-2026 World Market Study (allegato 10 della domanda) si evince che i tipi di carta termica da 75/80 gsm e 120 gsm rappresentavano il 42 % del consumo totale di carta termica nel «resto del mondo», che comprende la Repubblica di Corea.

(42) Ne consegue che l'industria coreana della carta termica pesante è orientata all'esportazione. Le statistiche coreane sulle esportazioni rivelano che i principali mercati di esportazione per la carta termica (tutti i tipi) sono di gran lunga gli Stati Uniti e la Russia. Negli Stati Uniti i dazi antidumping sulla carta termica di Hansol Paper sono stati recentemente rivisti allo 0 % ([14]). In tale contesto, Hansol Paper continua a espandere la sua rete globale e a consolidare la sua presenza come produttore mondiale di carta ([15]).

(43) L'Europa e l'America settentrionale insieme rappresentavano oltre il 50 % del consumo totale di carta termica pesante. L'esistenza delle misure antidumping nell'Unione non ne ha ridotto l'attrattiva durante il periodo in esame. Pur dovendo affrontare anche la tendenza generale al calo del consumo di carta (termica), il mercato dell'Unione era il più grande mercato unico per la carta termica pesante. L'Unione ospita inoltre un'ampia gamma di convertitori di carta termica pesante, alcuni dei quali operano a livello mondiale, e clienti soggetti a impegni in materia di responsabilità sociale delle imprese e ad altre norme che possono pagare prezzi più elevati rispetto ad altri mercati. Il mercato dell'Unione attribuisce valore a un mix di prodotti più costoso (in particolare le qualità senza fenolo), che non è venduto in altre parti del mondo. Le qualità contenenti BPA, che sono più economiche di quelle utilizzate nell'Unione, sono comuni in tutto il mondo. Solo l'UE, la Svizzera, alcuni Stati degli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud hanno vietato l'uso interno di qualità contenenti BPA.

(44) Nonostante l'aliquota del dazio antidumping del 15,8 %, i volumi annui esportati dalla Repubblica di Corea nell'Unione spesso hanno superato le 4 000 tonnellate all'anno, raggiungendo 7 740 tonnellate nel 2023. Si tratta di volumi inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, ma comunque di entità non trascurabile. Hansol Paper inoltre continua a esporre nelle pertinenti fiere del settore delle etichette nell'Unione ([16]). Lo sviluppo continuativo di reti commerciali, relazioni con i clienti e canali di distribuzione da parte di Hansol Paper ha reso evidente la sua capacità e la sua volontà di incrementare le vendite e la penetrazione del mercato in tempi rapidi, in caso di scadenza delle misure.

4.3. **Conclusioni**

(45) Dall'inchiesta è emerso che le misure antidumping applicabili non hanno impedito un afflusso continuo di importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame nell'Unione, sebbene in volumi inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha inoltre concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che le pratiche di dumping osservate durante l'inchiesta di riesame persistano e si intensifichino, in considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi, anche rispetto ad altre potenziali destinazioni di esportazione. La Commissione ha pertanto concluso che il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure era molto elevato.

5. **PREGIUDIZIO**

5.1. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(46) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da nove produttori dell'Unione ([17]). Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(47) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa 158 241 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, segnatamente le risposte al questionario fornite dall'ETPA, che sono state sottoposte a controllo incrociato con le risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione, che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

([14]) https://www.federalregister.gov/documents/2026/05/08/2026-09132/thermal-paper-from-the-republic-of-korea-final-results-and-rescission-in-part-of-antidumping-duty.

([15]) «2025 Hansol Paper Sustainability Report», pag. 13, disponibile al seguente indirizzo: https://www.hansol.com/eng/resources/document/2025_HansolGroup_SR_En.pdf.

([16]) Espositori, elenco delle società presenti a Labelexpo Europe, Barcellona, Spagna, settembre 2025.

([17]) Di questi nove, alcuni sono produttori non integrati, mentre uno ha cessato l'attività nel 2024 a motivo di una procedura di insolvenza.

5.2. **Consumo dell'Unione**

(48) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) dei dati contenuti nella risposta al questionario dell'ETPA riguardo alle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione, sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione nelle loro risposte al questionario verificate; e ii) delle importazioni del prodotto oggetto del riesame registrate da Eurostat.

(49) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2022	2023	2024	PIR (periodo dell'inchiesta di riesame)
Consumo totale dell'Unione	165 045	132 669	143 100	128 075
Indice	*100*	*80*	*87*	*78*

Fonte: Eurostat, risposte al questionario verificate.

(50) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito. Dall'inchiesta è emerso che il prodotto oggetto dell'inchiesta ha registrato un'impennata durante la pandemia di COVID-19, in un momento in cui gli acquisti online hanno raggiunto il picco. A seguito dell'allentamento delle restrizioni legate alla COVID-19, le vendite al dettaglio online con etichette di logistica stampate su carta termica pesante sono leggermente diminuite a partire dal 2023.

(51) Il calo complessivo del consumo dell'Unione (–22 %) nel periodo in esame risulta distorto dal consumo insolitamente elevato nel 2022, dovuto a una domanda post-COVID-19 ancora relativamente elevata e alle strategie di accumulo di scorte di alcuni acquirenti a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Se si confronta il livello del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2023, il consumo dell'Unione è rimasto relativamente stabile (–2 %).

5.3. **Importazioni dal paese interessato**

5.3.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

(52) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al consumo dell'Unione.

(53) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2022	2023	2024	PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	5 593	7 740	4 402	3 258
Indice	*100*	*138*	*79*	*58*
Quota di mercato (in %)	3,4	5,8	3,1	2,5
Indice	*100*	*172*	*91*	*75*

Fonte: Eurostat.

(54) Nonostante le misure antidumping in vigore, le importazioni dalla Repubblica di Corea hanno mantenuto una presenza non trascurabile sul mercato dell'Unione. Il calo delle importazioni può essere in parte attribuito al fatto che la domanda di alcuni vecchi tipi di carta termica pesante si è spostata verso tipi di carta termica leggera (per cui ora non rientrano nell'ambito della presente inchiesta) in conseguenza della maggiore efficienza nella produzione di carta termica.

(55) La quota di mercato delle importazioni coreane ha registrato oscillazioni nel periodo in esame. Ha raggiunto il 5,8 % nel 2023, quando le importazioni hanno registrato un'impennata. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato coreana ammontava al 2,5 %.

5.3.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi*

(56) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La media dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)

	2022	2023	2024	PIR
Repubblica di Corea	1 931	2 203	2 089	2 036
Indice	*100*	*114*	*108*	*105*

Fonte: Eurostat.

(57) I prezzi medi all'importazione sono aumentati del 5 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione hanno raggiunto il picco nel 2023, in linea con i pertinenti sviluppi nel mercato della carta termica pesante, che è piuttosto un mercato a pronti in termini di prezzo. Nel mercato dell'Unione i prezzi della carta termica pesante nel 2023 erano eccezionalmente alti a causa dei prezzi elevati della pasta di cellulosa e dell'impatto della guerra di aggressione in corso da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, a seguito della quale sono aumentati i prezzi dell'energia e di alcune sostanze chimiche necessarie per la produzione di carta termica. Nella seconda parte del periodo in esame i prezzi dei fattori produttivi pertinenti si sono normalizzati.

(58) Da un confronto tra le tabelle 3 e 8 emerge che, su base annua, i prezzi delle importazioni coreane erano inferiori al prezzo medio di vendita dei produttori dell'Unione nell'Unione. La Commissione ha osservato che la tabella 3 non tiene conto degli sconti differiti e di altre riduzioni dopo l'importazione che, secondo le informazioni contenute nella domanda, sono abituali nel settore.

(59) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

a) il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato secondo i dati di Eurostat, compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto degli sconti differiti e delle riduzioni abituali (ossia meno 70,75 EUR secondo le stime dei richiedenti), dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione; e

b) la media ponderata dei prezzi di vendita dei corrispondenti tipi di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori coreani, l'elenco delle singole operazioni del produttore esportatore coreano nell'inchiesta iniziale è servito da base per individuare i tipi di prodotto coreani che entrano nel mercato dell'Unione.

(60) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base, i prezzi delle importazioni coreane erano inferiori del 4 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

(61) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che l'analisi dell'undercutting di cui sopra rileverebbe solo parzialmente l'effetto dei prezzi all'importazione e hanno evidenziato la depressione e la contrazione dei prezzi. Detta analisi figura al punto 6.1 del presente regolamento.

5.4. **Importazioni da paesi terzi diversi dalla Repubblica di Corea**

(62) Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di carta termica pesante provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese		2022	2023	2024	PIR
Serbia	Volume (in tonnellate)	1 262	1 755	1 674	1 589
	Indice	*100*	*139*	*133*	*126*
	Quota di mercato (in %)	0,8	1,3	1,2	1,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	2 393	3 562	3 521	3 534
	Indice	*100*	*149*	*147*	*148*
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	1 534	3 522	2 060	2 497
	Indice	*230*	*134*	*163*	*230*
	Quota di mercato (in %)	0,9	2,7	1,4	2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	4 887	2 265	2 850	2 853
	Indice	*100*	*46*	*58*	*58*
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato	Volume (in tonnellate)	2 795	5 278	3 734	4 086
	Indice	*100*	*189*	*134*	*146*
	Quota di mercato (in %)	1,7	4	2,6	3,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	3 761	2 696	3 151	3 118
	Indice	*100*	*72*	*84*	*83*

Fonte: Eurostat.

(63) I volumi delle importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato hanno registrato oscillazioni. La loro quota di mercato era compresa tra l'1,7 % e il 4 % nel periodo in esame ed era pari al 3,2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(64) I prezzi medi all'importazione per le importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato sono diminuiti nel periodo in esame, ma su base annua sono rimasti notevolmente superiori ai prezzi medi delle importazioni dal paese interessato e superiori ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione.

5.5. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

5.5.1. *Osservazioni generali*

(65) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(66) Come indicato al considerando 10, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(67) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario fornita dall'ETPA. Tali dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Tali dati riguardavano pertanto i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(68) Gli indicatori macroeconomici sono i seguenti: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(69) Gli indicatori microeconomici sono i seguenti: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.5.2. *Indicatori macroeconomici*

5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(70) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2022	2023	2024	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	224 496	157 029	180 402	155 879
Indice	*100*	*70*	*80*	*69*
Capacità produttiva (in tonnellate)	248 718	249 857	258 645	251 405
Indice	*100*	*100*	*104*	*101*
Utilizzo degli impianti (in %)	90	63	70	62
Indice	*100*	*70*	*77*	*69*

Fonte: questionario sui dati macroeconomici verificato presentato dall'ETPA.

(71) Durante il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 31 %, con la flessione più marcata tra il 2022 e il 2023. Il calo sembra particolarmente significativo a causa del livello di produzione molto elevato dell'industria dell'Unione nel 2022, in risposta al picco del consumo dell'Unione nello stesso anno di cui al punto 5.2. Si osserva inoltre che nel 2023 il produttore dell'Unione Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH ha venduto uno dei suoi stabilimenti. Lo stabilimento venduto aveva ridotto la produzione di carta termica pesante, per poi cessare completamente la produzione alla fine del 2024.

(72) La capacità produttiva è aumentata dell'1 % nel periodo in esame a causa di sviluppi estranei all'evoluzione del consumo. Oltre alla questione specifica dello stabilimento di cui al considerando precedente, l'evoluzione della capacità produttiva è stata influenzata da cambiamenti nella ripartizione della capacità e da investimenti in risparmi sui costi e maggiore efficienza che, nel complesso, hanno determinato lievi miglioramenti della capacità.

(73) La diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti del 31 % nell'intero periodo rispecchia il calo del volume di produzione e deriva dalla riduzione delle opportunità di vendita/degli ordini. Il tasso di utilizzo degli impianti del 62 % nel periodo dell'inchiesta di riesame è troppo basso per un'attività ad alta intensità di capitale con costi fissi elevati.

5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

(74) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2022	2023	2024	PIR
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	156 657	119 652	134 964	120 730
Indice	*100*	*76*	*86*	*77*
Quota di mercato (in %)	94,9	90,2	94,3	94,3
Indice	*100*	*95*	*99*	*99*

Fonte: questionario sui dati macroeconomici verificato presentato dall'ETPA e dati Eurostat.

(75) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito, in linea con il calo del consumo dell'Unione. I volumi delle vendite, tuttavia, sono diminuiti di 4 punti percentuali in più rispetto al consumo dell'Unione nel 2023, l'anno del massimo livello di importazioni dalla Corea a basso prezzo.

(76) Nel periodo in esame la quota di mercato nell'Unione dell'industria dell'Unione è rimasta stabile al 94 % circa, fatta eccezione per il 2023, l'anno in cui le importazioni coreane (a prezzi inferiori di oltre il 10 % rispetto al costo di produzione dell'industria dell'Unione) hanno raggiunto il picco. Nel 2023 l'industria dell'Unione ha registrato un costo di produzione eccezionalmente elevato e ha perso una quota di mercato significativa a favore delle importazioni coreane a basso costo.

5.5.2.3. Crescita

(77) Nel periodo in esame i volumi di produzione dell'industria dell'Unione sono diminuiti più del consumo dell'Unione. Ciò è dovuto in parte all'agguerrita concorrenza su tutti i mercati mondiali.

(78) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione è diminuito in misura analoga al consumo dell'Unione. Nell'ultima parte del periodo in esame i produttori dell'Unione sono riusciti a riconquistare la quota di mercato perduta nel 2023 vendendo a un prezzo inferiore al loro costo di produzione.

5.5.2.4. Occupazione e produttività

(79) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2022	2023	2024	PIR
Numero di dipendenti	1 047	1 055	937	900

	2022	2023	2024	PIR
Indice	*100*	*101*	*89*	*86*
Produttività (in tonnellate/dipendente)	214	149	193	173
Indice	*100*	*69*	*90*	*81*

Fonte: questionario sui dati macroeconomici verificato presentato dall'ETPA.

(80) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha ridotto la propria forza lavoro del 14 % a causa del calo dei volumi di vendita e della produzione, nonché della contrazione dei prezzi di vendita. La chiusura dello stabilimento di cui al considerando 71 e i processi di ristrutturazione intrapresi da alcuni produttori dell'Unione hanno comportato la perdita diretta di posti di lavoro. La tabella 7 non tiene conto della perdita indiretta di posti di lavoro.

(81) Il calo della produttività nel periodo in esame segue il calo della produzione dell'Unione, sebbene la diminuzione della produttività sia meno marcata in quanto i produttori dell'Unione tengono ai propri dipendenti e si sono adoperati per limitare i licenziamenti.

5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(82) Il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo. Allo stesso tempo, il livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pari al 2,5 % del consumo dell'Unione, non era trascurabile. Di conseguenza, l'impatto dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione era significativo.

(83) Le continue importazioni a prezzi sleali dal paese interessato hanno impedito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.3. *Indicatori microeconomici*

5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(84) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/tonnellata)

	2022	2023	2024	PIR
Prezzo medio unitario delle vendite franco fabbrica nell'Unione	2 069	2 295	2 126	2 099
Indice	*100*	*111*	*103*	*101*
Costo unitario di produzione	1 950	2 521	2 138	2 281
Indice	*100*	*129*	*110*	*117*

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(85) I prezzi di vendita hanno registrato un'impennata nel 2023, ma l'aumento dei prezzi non ha compensato l'aumento del costo unitario di produzione, che è stato molto più elevato. I prezzi di vendita sono diminuiti nel 2024, in linea con la normalizzazione dei costi dei principali fattori produttivi. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi di vendita erano quasi allo stesso livello del 2022 e appena al di sopra del prezzo medio unitario di vendita franco fabbrica nel periodo dell'inchiesta iniziale (compreso tra 2 060 e 2 070 EUR/tonnellata).

(86) Nel corso del periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 17 %. Poiché la produzione di carta termica pesante comporta costi fissi elevati, tale aumento è dovuto in parte al calo dell'utilizzo degli impianti. I costi relativi ai principali fattori produttivi (energia, pasta di cellulosa e alcune sostanze chimiche) inoltre sono complessivamente aumentati, in particolare nel 2023. Il costo unitario di produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame era di 2 281 EUR/tonnellata, quindi notevolmente superiore al costo unitario di produzione nel periodo dell'inchiesta iniziale (che era compreso tra 1 880 e 1 890 EUR/tonnellata).

5.5.3.2. Costo del lavoro

(87) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2022	2023	2024	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	79 430	80 024	78 766	79 081
Indice	*100*	*101*	*99*	*100*

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(88) I produttori dell'Unione si sono adoperati per tenere sotto controllo il costo del lavoro e rispettare pienamente i propri impegni in qualità di datori di lavoro. La stabilità del costo medio del lavoro per dipendente durante tutto il periodo in esame è il risultato di una combinazione di fattori, che in alcuni casi hanno fatto salire il costo del lavoro e in altri l'hanno fatto scendere. Durante il periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato, in linea con gli aumenti annuali del costo del lavoro in Germania e Finlandia ([18]). Il costo medio del lavoro è però diminuito nel caso di alcuni produttori dell'Unione a seguito di chiusure temporanee e della riduzione dell'orario di lavoro (con un costo del lavoro ridotto per il produttore dell'Unione).

5.5.3.3. Scorte

(89) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2022	2023	2024	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	15 432	11 637	13 514	12 992
Indice	*100*	*75*	*88*	*84*
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)	11,9	13,1	12,6	13,7
Indice	*100*	*111*	*107*	*115*

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(90) Nonostante gli sforzi profusi dai produttori dell'Unione per ridurre il capitale circolante, i livelli delle scorte finali in percentuale della produzione dell'industria dell'Unione sono aumentati del 15 % nel periodo in esame. Le scorte finali in percentuale della produzione erano pari al 13,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, quindi leggermente superiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. All'epoca le scorte finali in percentuale della produzione variavano tra il 12 % e il 13 %.

([18]) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/3784.pdf.

5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(91) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2022	2023	2024	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	6,9	– 4,9	1,7	– 3,6
Indice	*100*	*– 70*	*24*	*– 53*
Flusso di cassa (in EUR)	14 904 866	2 181 396	6 556 833	5 918 599
Indice	*100*	*15*	*44*	*40*
Investimenti ([1]) (in EUR)	10 000 000-12 000 000	14 500 000-15 500 000	7 000 000-9 000 000	3 000 000-4 000 000
Indice	*100*	*134*	*74*	*30*
Utile sul capitale investito (in %)	30	– 18	3	– 13
Indice	*100*	*– 60*	*9*	*– 44*

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
([1]) In intervalli di valori, dato che la maggior parte degli importi in alcuni anni riguardano un produttore dell'Unione.

(92) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. I profitti del 2022 si sono trasformati in perdite nel 2023, a fronte di costi di produzione molto più elevati che non hanno potuto essere trasferiti ai clienti, dato anche un contesto di consistenti volumi di importazioni a basso prezzo dalla Corea. Le perdite hanno potuto essere tenute sotto controllo nel 2024, benché siano ricomparse nel periodo dell'inchiesta di riesame, poiché il costo medio unitario di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato, contrariamente al suo prezzo medio di vendita.

(93) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito da vicino quello della redditività, con il calo più marcato del flusso di cassa registrato nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(94) Gli investimenti sono diminuiti nel periodo in esame. Solo un produttore dell'Unione ha effettuato importanti investimenti nel periodo 2022-2024 al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza. La maggior parte degli investimenti mirava altrimenti a mantenere le capacità esistenti e a sostituire i mezzi di produzione necessari. La produzione di carta termica pesante è un'industria ad alta intensità di risorse e i miglioramenti nonché gli altri investimenti sono rinviati a causa della scarsa redditività.

(95) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. In linea con la redditività, era negativo nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(96) La capacità di ottenere capitale variava a seconda dei produttori dell'Unione. È risultata gravemente compromessa per un produttore sottoposto a processi di ristrutturazione.

5.6. **Conclusioni sul pregiudizio**

(97) Nel periodo in esame il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato notevole ed evidente in termini di indicatori di pregiudizio relativi ai prezzi, quali la redditività o il flusso di cassa. La ripresa osservata nel 2022 è stata interrotta da un forte aumento del costo di produzione nel 2023, che non ha potuto essere trasferito ai clienti con aumenti dei prezzi. Poiché nel 2023 non è stato possibile recuperare tutti i costi, in quell'anno i volumi di produzione sono stati ridotti, ma in seguito le vendite sono temporaneamente aumentate nel 2024, per poi diminuire nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(98) I bassi livelli di profitto che si sono trasformati in perdite hanno comportato, nel complesso, bassi livelli di investimenti dell'industria dell'Unione con effetti pregiudizievoli. Probabili conseguenze sono l'obsolescenza dei beni, problemi di produzione e difficoltà nel rispettare gli obiettivi ambientali.

(99) La produzione di carta termica pesante è un'industria ad alta intensità di risorse, ma il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è rimasto basso a causa delle limitate opportunità di vendita a livelli di prezzo sostenibili. Le vendite nell'Unione sono diminuite, rispecchiando nel complesso il calo del consumo dell'Unione.

(100) La flessione ha comportato la perdita di posti di lavoro presso alcuni produttori dell'Unione, che in alcuni casi incontravano difficoltà in termini di capacità di ottenere capitale.

(101) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(102) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione.

6.1. **Effetti delle importazioni oggetto di dumping**

(103) Come spiegato al punto 5.3, nonostante le misure antidumping le importazioni dalla Repubblica di Corea hanno mantenuto una presenza sul mercato dell'Unione, con una quota di mercato del 2,5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Durante il periodo in esame, inoltre, i prezzi delle importazioni coreane erano inferiori al prezzo medio di vendita dei produttori dell'Unione nell'Unione e dall'inchiesta è emerso un undercutting del 4 %.

(104) Da un confronto tra i prezzi dell'industria dell'Unione e i suoi costi di produzione è emerso che i costi sono aumentati a un ritmo notevolmente più sostenuto rispetto ai prezzi. Come osservato al punto 5.5.3.1, nel 2023 i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte all'aumento dei costi di importanti fattori produttivi quali l'energia e la pasta di cellulosa. In quell'anno, come illustrato al punto 5.5.2.1, uno stabilimento dell'Unione aveva ridotto l'attività prima di essere venduto. Nel 2023 la carta termica pesante coreana, non soggetta all'impennata dei costi dell'energia e della pasta di cellulosa subita dai produttori dell'Unione, ha approfittato del margine di manovra lasciato libero in seguito alla vendita dello stabilimento dell'Unione, aumentando rapidamente la sua presenza sul mercato dell'Unione (cfr. la tabella 2) a prezzi inferiori di 318 EUR/tonnellata rispetto al costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione (cfr. la tabella 8). Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha finito per registrare perdite (cfr. la tabella 11). Il rapido aumento delle importazioni coreane nel 2023 ha creato una pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione, anche se i volumi complessivi di tali importazioni erano ancora ben al di sotto dei volumi delle importazioni coreane osservati nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(105) La consistente quota di mercato delle importazioni a prezzi di dumping dalla Repubblica di Corea nel periodo in esame ha sottoposto l'industria dell'Unione a una crescente pressione sui prezzi. La conseguente contrazione dei prezzi è una causa diretta del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'incapacità dell'industria dell'Unione di aumentare i prezzi in modo sufficiente per recuperare i costi di produzione era attribuibile alle importazioni a basso prezzo dalla Corea, che invece conquisterebbe quote sempre più ampie del mercato. A tale riguardo, si rammenta che il settore della carta termica è un'industria ad alta intensità di capitale, caratterizzata da elevati costi fissi. Mantenere la quota di mercato è pertanto di fondamentale importanza per i produttori dell'Unione.

6.2. **Effetti di altri fattori**

6.2.1. *Importazioni da paesi terzi*

(106) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l'andamento illustrato nella tabella 4. Le importazioni di carta termica pesante da paesi terzi diversi dalla Repubblica di Corea provenivano principalmente dalla Serbia, un paese che non presenta un produttore integrato noto di carta termica pesante.

(107) Come osservato al punto 5.4, la quota di mercato dei volumi delle importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato non è mai stata superiore al 4 % durante il periodo in esame ed era pari al 3,2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(108) I prezzi medi all'importazione per le importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato sono diminuiti nel periodo in esame, ma su base annua sono rimasti notevolmente superiori ai prezzi medi delle importazioni dal paese interessato e superiori ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione.

6.2.2. *Calo del consumo dell'Unione*

(109) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 22 %. Ciò detto, e come indicato al considerando 51, tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta di riesame il consumo dell'Unione è rimasto relativamente stabile. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che il calo del consumo dell'Unione ha causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Va notato che nell'inchiesta iniziale il livello di consumo nell'Unione era superiore a quello rilevato nella presente inchiesta ([19]). La situazione però varia a seconda dell'applicazione del prodotto oggetto del riesame (le applicazioni quali etichette/codici a barre linerless e per il commercio elettronico sono ancora in crescita, a differenza, ad esempio, degli estratti conto bancari).

(110) Il calo della domanda ha determinato un calo della produttività e della redditività dell'industria dell'Unione. La flessione ha comportato la perdita di posti di lavoro presso diversi produttori dell'Unione, che in alcuni casi incontravano difficoltà in termini di capacità di ottenere capitale.

6.2.3. *Aumento dei costi di produzione*

(111) La produzione di carta termica pesante è un'industria ad alta intensità di risorse, ma la produzione è stata sacrificata a causa delle limitate opportunità di vendita a livelli di prezzo sostenibili. Come indicato nella tabella 8, l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a un notevole aumento del costo unitario di produzione, legato all'impennata dei costi dell'energia e dei principali fattori produttivi. La perdita subita dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame era dovuta all'impossibilità di aumentare i prezzi di vendita parallelamente all'aumento dei costi. La perdita si è verificata in un contesto di notevole concorrenza sul mercato dell'Unione (in cui i produttori dell'Unione sono tra i principali attori) ed è stata intensificata dall'eccesso di capacità a livello globale.

6.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(112) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che, sebbene le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea abbiano causato un certo pregiudizio all'industria dell'Unione, anche il calo del consumo dell'Unione e l'aumento dei costi di produzione durante il periodo in esame hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. La Commissione ha tuttavia concluso che tali fattori, individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni coreane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(113) In ogni caso, la Commissione ha deciso di valutare ulteriormente, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea in caso di scadenza delle misure nei confronti di tali importazioni.

([19]) Nel periodo dell'inchiesta iniziale il consumo dell'Unione era compreso tra 180 000 e 186 000 tonnellate, come indicato nella tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 della Commissione, del 26 maggio 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/705/oj).

7. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(114) In assenza di collaborazione delle parti della Repubblica di Corea, la Commissione si è basata sulle informazioni disponibili nel fascicolo. Essa ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nel paese interessato, l'attrattiva del mercato dell'Unione e l'impatto del potenziale volume delle importazioni e dei prezzi all'importazione sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella Repubblica di Corea

(115) Come descritto ai considerando 39 e 40, Hansol Paper è in grado di aumentare la propria allocazione della capacità produttiva a vantaggio della produzione di carta termica pesante. La relazione sulla sostenibilità di Hansol Paper ha infatti evidenziato la possibilità di effettuare oscillazioni delle capacità per produrre tipi di carta diversi a seconda della situazione del mercato. Inoltre, la capacità produttiva in Corea è significativa, dal momento che è almeno due volte superiore al consumo dell'Unione e diverse volte superiore al consumo interno nel paese interessato.

7.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

(116) Come illustrato al considerando 43, il mercato dell'Unione è il maggiore mercato mondiale per la carta termica pesante ed è interessante in termini di prezzo, anche se dalle statistiche coreane sulle esportazioni è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la principale destinazione delle esportazioni coreane erano gli Stati Uniti, un mercato la cui accessibilità è migliorata per gli operatori coreani dopo l'ultimo riesame delle misure antidumping in vigore.

(117) Come illustrato inoltre nelle tabelle 2 e 3, durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dal paese interessato nell'Unione non erano trascurabili, mentre i prezzi all'importazione sono diminuiti dal 2023. Tali prezzi all'importazione sono inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione. In effetti, l'analisi dell'undercutting effettuata dalla Commissione ai considerando 59 e 60 ha evidenziato un margine di undercutting del 17,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, escludendo i dazi antidumping. Ne consegue che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni coreane provocherebbero una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, che quindi perderebbe volumi di vendita e/o sarebbe costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita, con conseguenti ripercussioni negative sulla redditività.

7.3. Conclusioni

(118) Su tale base si è concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea.

8. INTERESSE DELL'UNIONE

(119) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

8.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(120) I membri dell'ETPA, che rappresentavano oltre il 75 % della produzione totale dell'Unione del prodotto oggetto del riesame, hanno sostenuto la denuncia e collaborato all'inchiesta. Altri produttori dell'Unione non si sono espressi.

(121) Il mantenimento delle misure in vigore potrebbe salvaguardare l'occupazione, promuovere maggiori investimenti e migliorare la redditività dell'industria dell'Unione portandola a livelli considerati normali per questa industria a intensità di capitale.

(122) Il mantenimento delle misure contribuirebbe a ripristinare condizioni di parità nell'Unione, inviando un segnale sul fatto che il libero scambio deve avvenire in condizioni competitive ed eque.

(123) In assenza di misure, l'industria dell'Unione sarebbe completamente esposta alle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea, la sua situazione finanziaria peggiorerebbe e la sua redditività e le sue prospettive potrebbero risultare compromesse.

(124) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento in vigore dei dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

8.2. **Interesse degli importatori indipendenti**

(125) Nessun importatore si è manifestato né ha collaborato all'inchiesta.

(126) Nell'inchiesta iniziale ha collaborato un importatore che non ha espresso la propria posizione in merito alle misure. Nell'inchiesta iniziale si era concluso che i dazi non danneggerebbero l'importatore in questione.

(127) Alla luce di quanto precede, si ritiene che la proroga dei dazi non avrà un effetto negativo sugli importatori in misura tale da superare gli effetti positivi delle misure sull'industria dell'Unione.

8.3. **Interesse degli utilizzatori**

(128) Nessun utilizzatore si è manifestato né ha collaborato all'inchiesta.

(129) Nell'inchiesta iniziale si erano manifestati cinque utilizzatori, uno dei quali aveva presentato una risposta al questionario. Sulla base delle informazioni disponibili, si è concluso che gli eventuali effetti negativi derivanti dall'istituzione di dazi sugli utilizzatori non supererebbero gli effetti positivi delle misure sull'industria dell'Unione.

(130) Alla luce di quanto precede, si ritiene che la proroga dei dazi non avrà un effetto negativo sugli utilizzatori in misura tale da superare gli effetti positivi delle misure sull'industria dell'Unione.

8.4. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(131) In base alle considerazioni suesposte, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di carta termica pesante originaria della Repubblica di Corea.

9. **MISURE ANTIDUMPING**

(132) Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione circa il rischio della persistenza del dumping, il rischio della reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping su determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea.

(133) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso di interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(134) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

([20]) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m², venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg (compresa la carta) e con diametro pari o superiore a 40 cm (rotoli di grandi dimensioni), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (una miscela di un colorante e un rivelatore che reagisce e forma un'immagine quando è esposta a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 e 4811 90 00 20).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è pari al 15,8 %.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN